

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 30-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dott. Elio Bongrazio | Presidente |
| Dott.ssa Federica Colantonio | Giudice rel. |
| Dott.ssa Daniela Angelozzi | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

[OMISSIS], p. iva [OMISSIS], R.E.A. di [OMISSIS]: [OMISSIS], Capitale Sociale sottoscritto e versato € [OMISSIS], Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di [OMISSIS], con sede in [OMISSIS], in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito anche la “[OMISSIS]”), rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Rotondo

nei confronti di

[OMISSIS] (C.F. / P.IVA [OMISSIS]), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in [OMISSIS], difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OMISSIS]

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che [OMISSIS] in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito anche la “[OMISSIS]”), ha proposto ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società [OMISSIS] S.R.L., con sede legale in [OMISSIS], [OMISSIS] (di seguito anche “[OMISSIS]”), in quanto creditrice della somma di € 222.075,05 per indennità di

occupazione, oneri e spese in forza di contratto d'affitto d'azienda autenticato da Notaio e scrittura transattiva con riconoscimento del debito;

che la parte resistente si è costituita ed ha contestato la sussistenza del credito e la ricorrenza del requisito oggettivo *ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII*;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

ritenuto che sussista la legittimazione sostanziale di [OMISSIS], in qualità di creditore di [OMISSIS], a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale. E' stato più volte affermato dalla Suprema Corte che in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, "su istanza di uno o più creditori", non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (in tal senso la pronuncia Sez. U. 23/1/2013, n. 1521, e in senso conforme le pronunce della sez.I, 22/5/2014, n. 11421, 15/1/2015, n. 576); e, come affermato nella pronuncia 16751/2013, «il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio, ma dispone alla L. Fall., art.6, che l'iniziativa provenga dal debitore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero, così prevedendosi l'iniziativa di parte, definita efficacemente dalla dottrina come "motore essenziale" del procedimento prefallimentare ... la giurisprudenza e la dottrina si sono interessate della individuazione del soggetto a cui fa riferimento la norma, quale "creditore", senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi come colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (in tali termini, la pronuncia 3472/2011), e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare (così le pronunce 24309/2011 e, resa dalle S.U., la 1521/2013), proprio in quanto non esiste più l'iniziativa d'ufficio...".

Tali principi trovano applicazione anche alla fattispecie in esame posto che l'art. 37, comma 2 CCII, continua a prevedere, al pari dell'art. 6 L. Fall., che “la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso ... di uno o più creditori ...”.

In definitiva, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, peraltro, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 16853 del 2022).

Rilevato, invero, che, mutuando i principi sopra delineati al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, nel caso in esame, il credito della [OMISSIS] non è portato da titolo giudiziario. Tuttavia, è possibile riscontrare la sussistenza del credito, e dunque la legittimazione a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, alla luce della mera documentazione depositata dall'istante;

ritenuto, in particolare, che la sussistenza del credito vantato dalla [OMISSIS], o comunque di parte di esso, si rileva dai seguenti elementi:

- la [OMISSIS] ha sottoscritto con la [OMISSIS] un contratto di affitto del ramo di azienda commerciale all'interno del Centro Commerciale [OMISSIS], sito nel Comune di [OMISSIS], destinato all'attività di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature, con decorrenza dal 16/06/2019 al 31/05/2022 e prevedeva un canone fisso annuale pari ad euro 83.000,00 più IVA, oltre ad una parte variabile pari al 7% del volume d'affari annuale;
- [OMISSIS] è progressivamente divenuta morosa nel pagamento dei canoni, degli oneri contrattuali e, una volta scaduto il contratto, dell'indennità per indebita occupazione;
- con scrittura privata transattiva del 18/01/2023 la [OMISSIS] si è impegnata a pagare in favore di [OMISSIS] la somma complessiva di € 148.075,05 IVA inclusa, a titolo di canoni scaduti e non pagati ed indennità per illegittima occupazione, di cui la [OMISSIS] si è espressamente riconosciuta debitrice. Si legge, infatti, nella predetta scrittura privata, al paragrafo 2) *“Riconoscimento del debito verso la [OMISSIS] – Piano di rientro. 2.1 La [OMISSIS], come sopra*

rappresentata, dichiara di riconoscere che il debito maturato al 20.01.2023 nei confronti di [OMISSIS], a titolo di canoni scaduti e non pagati per illegittima occupazione ammonta a complessivi € 148.075,05 IVA inclusa come risulta da dettaglio contabile che si allega...”.

Nella medesima scrittura privata la [OMISSIS] ha, invece, dichiarato di non riconoscere il credito € 166.000,00 rivendicato dalla [OMISSIS] a titolo di penale per l’inadempimento dell’obbligo, previsto all’art. 8.3 del contratto, di comunicare annualmente il volume d’affari realizzato nell’anno precedente;

- [OMISSIS] si è impegnata a versare a [OMISSIS] la somma di cui si è riconosciuta debitrice di € 148.075,05, a saldo e stralcio, secondo il seguente piano di rientro: pagamento immediato di € 22.000,00, seguito da n. 35 rate mensili di € 3.500,00 ciascuna ed una rata finale di € 3.573,90, a partire dal 28 gennaio 2023 e fino al 28 dicembre 2025, garantite dalla sottoscrizione di n. 36 cambiali consegnate contestualmente alla Transazione, con previsione di decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento delle rate;
- la [OMISSIS] ha provveduto al versamento del complessivo importo di € 92.000,00 a fronte di € 148.075,05;
- ne consegue che [OMISSIS] risulta ancora debitrice di [OMISSIS] quantomeno della somma di € 56.075,05 (€ 148.075,05 - € 92.000,00);

rilevato che la società resistente ha invero dedotto, a dimostrazione dell’insussistenza del credito, la circostanza di aver attivato (dopo la notifica della domanda di apertura della liquidazione giudiziale) il giudizio rubricato al RG n 371/2025 pendente dinnanzi il Tribunale di Chieti, volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di fitto d’azienda per inesistenza dell’oggetto e la sua conversione in contratto di locazione commerciale, con conseguente rideterminazione dei canoni riferibili al contratto *de quo* -inteso quale contratto di locazione commerciale; il che, stando ai conteggi esplicitati nel ricorso *ex art* 447 bis c.p.c., avendo la [OMISSIS] S.r.l. già pagato, la complessiva somma di € 306.855,42 per canoni di affitto di ramo d’azienda da metà giugno 2019 a settembre 2024 -considerando un canone di locazione pari ad euro 812,40 mensili - la [OMISSIS] S.r.l. vanterebbe un credito nei confronti della [OMISSIS] pari ad € 272.326,42 (importo pari alla differenza tra quanto pagato e quanto invece avrebbe dovuto pagare per effetto della rideterminazione del canone da metà giugno 2019 fino al 31/12/2022, data in cui ha mantenuto il possesso dell’immobile);

rilevato, tuttavia, che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. S. U. Sez. U , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Tale principio, enunciato in riferimento alla compensazione in senso tecnico, avente come presupposto l'esistenza di autonomi e contrapposti rapporti di debito e di credito, deve ritenersi applicabile anche alla compensazione c.d. impropria, caratterizzata dalla circostanza che le obbligazioni derivano da un unico rapporto, nell'ambito del quale la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza: si è infatti osservato che tale figura non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, dal momento la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, sempre, però, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695). Pertanto, qualora in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga opposto in compensazione un altro credito, sia esso dipendente da un rapporto diverso da quello da cui deriva il credito principale o dal medesimo rapporto, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, comma 2°, c.p.c. né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2°, c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che il credito di [OMISSIS] non possa considerarsi estinto per compensazione in quanto il controcredito rivendicato da [OMISSIS] risulta essere ancora *sub iudice*;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di capi d'abbigliamento;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1° del CCII, e risulta, altresì, dimostrata la ricorrenza delle condizioni di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale come emerge dai documenti contabili acquisiti (in particolare bilancio chiuso al 31/12/2023) che espongono un attivo per € 897.617, ricavi per un ammontare di € 359.450 e debiti per € 839.329,00;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:

- [OMISSIS] si è resa inadempiente alle obbligazioni previste dapprima dal contratto d'affitto d'azienda e successivamente dal suddetto accordo transattivo con riconoscimento del debito, non avendo provveduto al versamento delle rate pattuite nell'importo complessivo di cui si era espressamente riconosciuta debitrice (pertanto [OMISSIS], con PEC in data 25/02/2025, ha dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186

c.c. e l'ha diffidata al pagamento dell'importo di € 222.075,05 oltre interessi di mora, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della missiva, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento nel termine fissato [OMISSIS] avrebbe proceduto al recupero coattivo del credito senza ulteriore avviso e con ulteriori spese a carico della debitrice, ma la richiesta è rimasta inevasa);

- la debitrice ha imputato l'inadempimento al fatto di essersi trovata in un periodo di difficoltà economica, dettata anche dalla chiusura del punto vendita che ci occupa;

- nella nota integrativa al bilancio d'esercizio del 2023 si legge infatti che nel 2023 si è proceduto alla chiusura del negozio sito nel centro commerciale "[OMISSIS]" a [OMISSIS], a causa dei costi risultati superiori ai ricavi. L'attività è stata svolta esclusivamente nel negozio sito nel centro di [OMISSIS] in via [OMISSIS];

- dall'esame dei bilanci al 2022 e al 2023 emerge, di fatto, un drastico crollo dei ricavi passati da € 936.476 nel 2022 a € 359.450 appunto nel 2023, e ciò pur a fronte di una lieve riduzione dei debiti passati da € 975.668 a € 839.329;

- nella situazione economica patrimoniale al 30/06/2024 è possibile poi osservare una ulteriore riduzione dei ricavi, scesi ad € 133.144,80;

- le disponibilità liquide sono passate da € 132.590 nel 2022, ad € 82.227 nel 2023 ed infine ad € al 2.225,77 al 30/06/2024;

- la società resistente non risulta essere titolare di beni immobili;

osservato, in via generale, che, in ordine allo stato di insolvenza dell'impresa in attività, l'art. 2.CCII, come già l'art. 5. L. fall., definisce «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La giurisprudenza formatasi sotto il codice previgente, dalla quale non vi è motivo di discostarsi stante l'identità tra le due disposizioni citate, ha avuto modo di chiarire che lo stato di insolvenza consiste nella “situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. 2020, n. 18541).

I Giudici di legittimità hanno precisato che l'insolvenza non indica un “fatto” (cioè un avvenimento puntuale) bensì “uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi ‘normali’, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del 11/02/2003).

Sempre secondo la predetta giurisprudenza, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica- rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 6978 del 11/03/2019). Trattasi, in altri termini, di “situazione (in prognosi) irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004. Conforme ex multis: Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018). L'insolvenza deve essere considerata “dinamicamente, in relazione cioè al complesso delle operazioni economiche ascrivibili all'impresa: dunque a un

elemento legato non all'incapienza in sé del patrimonio dell'imprenditore ma a una vera impotenza patrimoniale definitiva e irreversibile”.

Lo stato di insolvenza, inteso quale incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile del debitore a soddisfare le proprie obbligazioni, può manifestarsi esteriormente in vari modi; fermo restando che la legge “non prevede un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscono gli elementi sintomatici e sono apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019).

Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale; e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019). In una sentenza più datata, la Cassazione rileva che il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004).

L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione costituisce semplice dilazione dell'adempimento che in quanto tale non esclude la sussistenza dello stato d'insolvenza (Cass. 2174/2014). Con l'accoglimento dell'istanza l'Agenzia, come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri, ai fini previsti dall'art. 15, comma 9, cit., quale debito “scaduto e non pagato” (come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo: cfr. in motiv., Cass. n. 28341/2023, e Cass. n. 4201/2025).

Ritenuto che l'inadempimento del credito vantato da [OMISSIS] a titolo di canoni scaduti e non pagati ed indennità per illegittima occupazione sia circostanza sintomatica del non transeunte stato di decozione dell'impresa, ovvero della incapacità della stessa di adempiere con

regolarità alle proprie obbligazioni; e ciò, anche tenuto conto dell'ammontare dei debiti tributari (superiori ad € 500mila, soltanto in minima parte rateizzati), della scarsa liquidità risultante dalla situazione patrimoniale al 30/06/2024 (in particolare contanti per € 2.225,77) e della forte contrazione dei ricavi, non avendo peraltro la resistente neanche prodotto una situazione economica patrimoniale aggiornata da cui possa evincersi una ripresa significativa dell'attività d'impresa;

osservato che, sulla scorta delle suddette premesse, i dati rappresentati dalla resistente non sono tali da ingenerare una prognosi favorevole di prossima soddisfazione dei debiti iscritti in bilancio;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di [OMISSIS] S.R.L. con sede in [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS])

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Enrico Vitileia con studio in V.le Muzii 53 65123 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 20/11/2025 ore 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano

dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 26/06/2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio